

FAQ INPS SULLA DECONTRIBUZIONE MAMME

È noto come la Legge di Bilancio 2024 abbia previsto un esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali Inps:

- per il periodo 2024 – 2026, per la contribuzione a carico delle lavoratrici madri di almeno 3 figli e titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;
- per il solo anno 2024, per la contribuzione a carico delle lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'Inps, dopo apposita circolare sul tema (n. 27/2024), offre un elenco di *faq* con chiarimenti operativi. Di seguito le indicazioni di maggior rilievo, tenendo conto di quanto disposto dalla norma e sopra già evidenziato.

Profilo soggettivo

Rientrano nell'agevolazione le lavoratrici con bambini in adozione o in affido, in virtù della parificazione alla filiazione degli istituti di adozione e affidamento (ex D.Lgs. 151/2001, c.d. Testo Unico della maternità e paternità). Per la stessa motivazione sono inoltre inclusi anche i casi di minori in affidamento preadottivo o temporaneo.

In relazione all'insorgenza del diritto viene indicato che esso sorge al momento della nascita del secondo/terzo figlio, per cui non rileva l'eventuale decesso di uno o più figli, né la loro fuoriuscita dal nucleo familiare.

Profilo contrattuale

Rientrano nell'agevolazione le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato - anche *part-time* o con contratto di somministrazione - del settore pubblico, privato (anche se il datore di lavoro non è imprenditore), agricolo o delle cooperative di lavoro ai sensi della L. 142/2001. Sono esclusi i soli rapporti di lavoro domestico.

Ammontare massimo dell'esonero

L'esonero dalla contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali Inps posta a carico della lavoratrice, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

Il limite temporale di spettanza

Fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 o più figli (periodo di esonero 2024 – 2026).

Fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli (periodo di esonero 2024).

Come richiedere l'esonero

Le lavoratrici comunicano al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero, rendendo noti il numero dei figli e i relativi codici fiscali. A fronte di ciò i datori di lavoro opereranno l'esonero contributivo in busta paga ed esporranno nelle denunce retributive l'agevolazione spettante alla lavoratrice.

Viene ricordato che l'esonero spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, ciò anche se la richiesta di volersene avvalere giunge in ritardo da parte della lavoratrice.

Effetti pensionistici

L'Inps ricorda come l'applicazione dell'esonero in trattazione, lasci comunque ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Effetti fiscali

Il maggior valore che la lavoratrice percepirà nella propria busta paga, per effetto della decontribuzione, concorrerà tuttavia alla formazione del reddito imponibile e sarà quindi assoggettato a Irpef.

Casistiche particolari

Nel caso di lavoratrice madre in congedo di maternità o parentale, ovvero straordinario, essendo previsto uno specifico indennizzo, l'esonero spetterà solo sull'eventuale integrazione retributiva, erogata da parte del datore di lavoro, che il CCNL dovesse prevedere.

Viene spiegato inoltre che in caso di madre di 2 figli, il più piccolo dei quali ha già 10 anni ma è disabile, non sarà possibile beneficiare dell'esonero, in quanto la norma si basa esclusivamente sull'età del minore.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Viene spiegato come l'esonero in esame risulti compatibile con le agevolazioni previste per l'assunzione di lavoratrici donne, aventi determinati requisiti, mentre sia strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali lvs a carico del lavoratore/lavoratrice, che rientra in ben precisi limiti mensili di imponibile contributivo.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato